



CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER IL FRIULI VENEZIA GIULIA

INAUGURAZIONE DELL'ANNO GIUDIZIARIO 2019

Relazione del Presidente Paolo Simeon

Trieste, 22 febbraio 2019



CORTE DEI CONTI



CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER IL FRIULI VENEZIA GIULIA

**INAUGURAZIONE
DELL'ANNO GIUDIZIARIO
2019**

Relazione del Presidente Paolo Simeon

Trieste, 22 febbraio 2019

Saluto e ringrazio, anche a nome dei colleghi della Sezione giurisdizionale, le Autorità civili e militari e tutti gli intervenuti per la loro partecipazione a questa cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario 2019 della Corte dei conti per il Friuli Venezia Giulia.

Prima dell'apertura dell'udienza dedicata all'inaugurazione, darò la parola, per un breve indirizzo di saluto, al rappresentante del Consiglio di Presidenza.

Quindi l'udienza prenderà avvio con la mia relazione, che illustrerà a grandi linee l'attività della Sezione nell'anno trascorso. Il Procuratore regionale, Dott.ssa Tiziana Spedicato Conte, riferirà poi dell'attività requirente. Seguirà l'intervento del rappresentante dell'Ordine degli Avvocati.

Prenderà quindi la parola il Presidente della Sezione di controllo per alcune considerazioni sull'attività di controllo sulle pubbliche Amministrazioni svolta in questa regione.

La previsione di tale intervento nella cerimonia d'inaugurazione dell'anno giudiziario della Sezione giurisdizionale, sottolinea opportunamente che controllo e giurisdizione sono due aspetti inscindibili e complementari dell'unitaria funzione svolta dalla Corte dei conti a tutela delle pubbliche finanze.

Il controllo verifica i profili oggettivi dell'agire pubblico, accerta il rispetto delle norme che presiedono al buon andamento della finanza pubblica e previene i possibili sprechi di risorse. La giurisdizione verifica i profili soggettivi dell'agire pubblico, relativi al dipendente o all'amministratore pubblico che ha agito per l'ente o nell'ente, e si finalizza a recuperare le perdite che si siano eventualmente verificate per comportamenti di particolare gravità, così non solo dando una risposta alle segnalazioni di danno erariale provenienti dalle istituzioni e dalla società civile, ma altresì conferendo effettività e deterrenza, anche in termini di sanzione¹, al lavoro di verifica, indirizzo e prevenzione svolto dalla Sezione di controllo.

Concluderà la serie degli interventi il rappresentante dell'Associazione dei Magistrati

¹ Per gli aspetti sanzionatori, si segnala ad esempio la sanzione pecuniaria a carico degli amministratori che abbiano contribuito, con condotte dolose o gravemente colpose, sia omissive che commissive, al verificarsi del dissesto finanziario di un ente locale. Le Sezioni giurisdizionali della Corte dei conti, ferma restando la responsabilità per danno erariale (art. 1 L. 20/1994), irrogano ai medesimi altresì una sanzione pecuniaria "pari ad un minimo di cinque e fino ad un massimo di venti volte la retribuzione mensile lorda dovuta al momento di commissione della violazione" (art. 248, c. 5, D.Lgs. 267/2000).

della Corte dei conti.

* * * * *

Prima di iniziare la mia relazione, voglio sottolineare che, al di là del suo aspetto protocollare, questo annuale incontro è una cerimonia di servizio, volta a riportare alla comunità, fuori dal “palazzo degli addetti ai lavori” ed in termini accessibili, quanto la Corte dei conti ha fatto nell’anno trascorso e quali siano le prospettive e gli spunti di riflessione che propone per l’anno corrente.

Premetto alcune considerazioni di carattere generale.

Nell’anno 2018, dopo un periodo di feconde novità normative, più importante fra tutte l’emanazione nell’anno 2016 del codice della giustizia contabile, non vi sono state particolari innovazioni legislative riguardanti in modo specifico la giurisdizione della Corte dei conti.

Era attesa, nell’anno 2018, l’emanazione di un decreto legislativo volto a porre rimedio ad alcune criticità ed incongruenze del codice che l’applicazione pratica aveva segnalato come necessarie od opportune.

L’emanazione di un decreto correttivo/integrativo, entro due anni dall’entrata in vigore del codice, era stata preventivamente autorizzata dall’articolo 20, comma 6, della legge delega n. 124 del 2015, volta anche al riordino della procedura dei giudizi avanti alla Corte dei conti. Per varie ragioni non è stato possibile addivenire a tale intervento correttivo entro tale termine, che pertanto è stato opportunamente prorogato, sino al 7 ottobre 2019, con la legge 9 novembre 2018 n. 128.

Merita comunque conferma, anche a seguito dell’esperienza dell’anno trascorso, il giudizio sostanzialmente positivo per la normativa procedurale introdotta con il decreto legislativo n. 174 del 2016, che avevo espresso nella relazione inaugurale dello scorso anno. È fondamentale che si sia posto rimedio, con una normativa finalmente organica, a procedure di giustizia contabile le cui regole erano disseminate in modo spesso poco chiaro nelle più varie e risalenti fonti normative. È importante che si sia finalmente addivenuti a disciplinare il processo contabile in termini di esplicita equiordinazione delle parti e con un’appropriata tutela della posizione degli indagati e dei convenuti in causa.

Osservo tuttavia, sospendendo in parte il giudizio, che, delle tipologie procedurali

previste dal codice, non sono pervenute all'attenzione di questa Sezione, dopo l'entrata in vigore del codice, tipologie diverse da quelle tradizionali, costituite dagli ordinari giudizi di responsabilità, di conto o di pensioni pubbliche. Non, ad esempio, i giudizi ad istanza di parte, che da anni non risultano proposti avanti a questa Sezione territoriale², né i giudizi aventi ad oggetto l'irrogazione da parte della Sezione giurisdizionale, su istanza del Pubblico Ministero, di sanzioni pecuniarie in materia amministrativo-contabile, sanzioni che pure sono ormai diffusamente previste, a tutela delle pubbliche finanze, da disposizioni in materia finanziario/contabile³.

In merito, in generale, alla codicistica di procedura contabile, osservo peraltro che spesso viene rilevato che in sede di attuazione della legge delega all'origine, con il D.lgs. 174/2016, del vigente codice di giustizia contabile, si sarebbe persa l'occasione di dare codificazione anche a quel controllo di legittimità/regolarità sui bilanci che ormai viene demandato alla Corte dei conti in termini sempre più estesi ed incisivi, come ha imposto la incalzante necessità di governare la critica condizione delle pubbliche finanze, dopo che orientamenti normativi degli anni novanta del secolo scorso, volti piuttosto a demandare alla Corte un controllo esterno successivo a contenuto prevalentemente econometrico sulle gestioni delle Amministrazioni pubbliche, hanno dimostrato di poter conseguire solo molto limitati risultati di effettiva incidenza sul buon andamento delle Amministrazioni controllate.

È stato in più sedi osservato che una complessiva codicistica del controllo avrebbe potuto organicamente delineare i raccordi tra controllo e giurisdizione contabile, tra esiti dei controlli ed eventuali conseguenze di responsabilità personale.

E ciò appare tanto più importante oggi che la particolare protezione che il legislatore ha inteso assicurare al bilancio, di cui è condivisibilmente predicata la natura di "bene pubblico", ed al valore costituzionale del mantenimento dell'"equilibrio finanziario", potrebbe condurre alla considerazione di danni erariali di nocimento alle pubbliche

² Ci si riferisce ai giudizi ad istanza di parte attribuiti dalla legge alla cognizione della Corte dei conti in materie inerenti la contabilità pubblica, e segnatamente (ma non solo) a quelli contro i provvedimenti amministrativi, emessi nei confronti degli agenti della riscossione, di rifiuto del rimborso delle imposte o dei tributi iscritti a ruolo e dichiarati inesigibili (c.d. "giudizi esattoriali") ed a quelli proposti da funzionari ed agenti statali contro le ritenute operate dalle Pubbliche Amministrazioni sui loro stipendi od emolumenti a seguito dell'accertamento, in sede amministrativa, di un danno erariale a loro carico.

³ Il legislatore ricorre sempre più di frequente, per assicurare il rispetto delle norme contabili/finanziarie, alla previsione di sanzioni amministrative da comminarsi dalla Corte dei conti nell'ipotesi di una loro violazione. Tali sanzioni hanno una funzione di deterrenza che prescinde da finalità risarcitorie. La tecnica legislativa appare richiamare quella seguita dall'Unione Europea per garantire il rispetto dei vincoli comunitari.

finanze dal contenuto sinora non approfondito dalla magistratura contabile⁴.

Personalmente condivido la necessità di una codicistica del controllo, in particolare perché i controlli di legittimità/regolarità svolti dalla Corte, che esitano in una “decisione” (ma in parte anche quello residuo sulle gestioni, ancorché destinato ad un “referto”), impongono l’applicazione di alcuni principi tipici della giurisdizione, primo fra tutti quello del pieno contraddittorio con le Amministrazioni controllate, e segnala pertanto l’esigenza di una organica codificazione di garanzia⁵. Tale codificazione potrà altresì opportunamente superare prassi di controllo che si riscontrano talvolta non uniformi tra le diverse Sezioni territoriali, anche quando i principi di garanzia risultano di fatto già rispettati.

Non ritengo peraltro di escludere, in attesa di un intervento di normazione primaria, la legittimità ed opportunità di un intervento di codificazione a livello regolamentare, assunto dalla Corte in forza della potestà regolamentare che le è attribuita⁶.

* * * * *

Prima di riferire sull’attività della Sezione nell’anno trascorso, voglio ancora rammentare, per la loro rilevanza operativa, alcuni significativi indirizzi giurisprudenziali delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione che hanno interessato la Corte nell’anno trascorso.

In più pronunce recentemente intervenute appare ammessa - entro i termini di un’interpretazione della nozione di “materia contabile”, ma ben più estesamente che nella risalente giurisprudenza - una diretta *vis expansiva* (vale a dire senza necessità dell’interposizione del legislatore) dell’assetto giurisdizionale stabilito con l’art. 103, secondo comma, della Costituzione, ove si dispone che alla Corte dei conti spetta la “giurisdizione nelle materie di contabilità pubblica”.

⁴ Quella del danno erariale è una categoria duttile, che nella sua atipicità può ben ricomprendere ipotesi nuove. La progressiva dilatazione del concetto di bene e di patrimonio pubblico, è ormai giunta a includere ogni interesse della comunità, purché affidato in cura ad un apparato pubblico ed economicamente valutabile. La lesione dell’interesse generale all’equilibrio economico e finanziario dello Stato e degli Enti territoriali costituisce danno ad un bene che appartiene a tutti i membri indifferenziati della collettività.

⁵ Il controllo di legittimità-regolarità ha carattere para-giurisdizionale, applica parametri normativi, esita nell’assunzione di decisioni binarie e giustiziabili. L’art. 11, c. 6, del codice della giustizia contabile prevede che le Sezioni Riunite in speciale composizione, nell’esercizio della giurisdizione esclusiva della Corte dei conti in tema di contabilità pubblica, decidono in unico grado sui giudizi, tra l’altro, in materia di piani di riequilibrio degli enti territoriali e di ammissione al Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali, in materia di rendiconti dei gruppi consiliari dei Consigli regionali e nelle materie di contabilità pubblica nel caso di impugnazioni conseguenti alle deliberazioni delle Sezioni regionali di controllo.

⁶ Si è sostenuta la possibilità di adottare tale normativa regolamentare sulla base, in particolare, di quanto disposto dall’art. 4, c. 1, della legge 14.01.2014 n. 20 e dall’art. 3, c. 2, del D.Lgs. 30.07.1999 n. 286.

La suprema Corte, con ordinanza n. 33362 del 24 dicembre 2018, ha stabilito che spetta alla Corte dei conti e non al Giudice amministrativo la giurisdizione sull'impugnazione di un provvedimento, adottato da un Comune, con il quale vengono contestate al concessionario del servizio pubblico di tesoreria dell'ente territoriale irregolarità di gestione tali da cagionare un pregiudizio patrimoniale all'ente medesimo⁷.

Hanno ritenuto le Sezioni Unite che la materia del contendere è strettamente attinente alla contabilità pubblica, nella quale la giurisdizione spetta alla Corte dei conti ai sensi del R.D. 12 luglio 1934 n. 1214 e soprattutto per effetto dell'art. 103, secondo comma, della Costituzione, nel quale le materie di contabilità pubblica sono da ritenersi individuate dal concorso di due elementi: la natura pubblica dell'ente ed il carattere pubblico del danaro o del bene oggetto della gestione.

Analoghe considerazioni portano all'affermazione della giurisdizione della Corte dei conti e non del Giudice ordinario nell'ordinanza delle Sezioni Unite n. 1414 del 18 gennaio 2019, riguardante una controversia sorta tra un Comune ed una società concessionaria del servizio di tesoreria per il rimborso alla società medesima delle anticipazioni di tesoreria risultanti alla fine della propria gestione.

E' coerente con tali decisioni - e mi sembra opportuno segnalarla poiché in questa regione è stata lo scorso anno avviata la facoltà, per gli enti locali, di applicare l'imposta di soggiorno - anche l'ordinanza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 19654 del 24 luglio 2018, nella quale si è precisato che, in tema di imposta di soggiorno, tra il gestore della struttura ricettiva ed il Comune si instaura un rapporto di servizio pubblico con compiti eminentemente contabili, che implicano il maneggio di pubblico denaro. Ne consegue - ha osservato la suprema Corte - che ogni controversia intercorrente con l'ente impositore avente ad oggetto la verifica dei rapporti di dare ed avere ed il risultato di tali rapporti, dà luogo ad un giudizio di conto sul quale sussiste la giurisdizione della Corte dei conti.

Infine, molto interessante, perché coinvolge responsabilità di soggetti privati, i quali spesso non percepiscono il loro inserirsi in via di fatto in un momento procedimentale

⁷ "È da precisare - ha osservato la suprema Corte - che il secondo comma del citato articolo 103 Cost., nel riservare alla Corte dei conti le materie di contabilità pubblica, ha assunto di questa, sotto l'aspetto oggettivo, la nozione tradizionalmente accolta nella legislazione vigente e nella giurisprudenza, comprensiva cioè sia dei giudizi di conto che di responsabilità. Giudizi che, a parte la possibile distinzione per l'oggetto ed entro certi limiti per i soggetti (agenti contabili ed impiegati amministrativi) hanno lo scopo di reintegrare l'erario per i danni subiti per irregolarità di gestione o per comportamenti imputabili agli agenti ed agli impiegati medesimi".

dell'attività amministrativa e le conseguenze di responsabilità erariale da ciò derivanti, è anche l'ordinanza delle Sezioni Unite n. 14436 del 5 giugno 2018. In tale pronuncia si afferma che, in caso di indebito conseguimento di un finanziamento pubblico, sussiste la giurisdizione della Corte dei conti sulla domanda risarcitoria formulata dal Pubblico Ministero contabile, nell'interesse dell'ente pubblico finanziatore, nei confronti di un privato che - non importa se in qualità di libero professionista o di dipendente del futuro percettore - abbia eseguito perizie o svolto analoghe attività preparatorie indispensabili all'ottenimento dei fondi pubblici, poiché il rapporto di servizio, che motiva la giurisdizione contabile, si instaura in forza di tale condotta sostitutiva o integrativa dell'attività istruttoria della Pubblica Amministrazione erogante, quale indefettibile presupposto dell'erogazione poi rivelatasi non dovuta.

* * * * *

Passo quindi ad esporre sinteticamente la situazione operativa e l'attività della Sezione nell'anno trascorso.

Nell'anno 2018 la Sezione giurisdizionale per il Friuli Venezia Giulia ha operato con una dotazione di 3 magistrati, il Presidente e 2 Consiglieri. Una situazione al limite, sempre soggetta al rischio di scendere sotto minimo funzionale necessario persino per la formazione di un collegio.

Scarsa ed insufficiente anche la dotazione del personale amministrativo. Attualmente il personale amministrativo di varia qualifica di fatto operativo presso la Sezione, per le necessità di tutti i settori (responsabilità, conti, pensioni), è di sole 8 unità, due delle quali a *part time* (cui va aggiunto l'apporto lavorativo parziale, per due giorni alla settimana, di un dipendente in servizio presso altro ufficio della sede di Trieste).

Due dipendenti già assenti da tempo per collocamento in aspettativa per anni due ai sensi della legge n. 104 del 1992, sono definitivamente cessati dal servizio nel corso dell'anno 2018 senza essere sostituiti. Dal mese di maggio dello scorso anno si è dovuto scontare anche il pensionamento di una ulteriore unità lavorativa particolarmente esperta nel settore dei conti giudiziali, pensionamento che non è stata compensato da alcun nuovo ingresso.

La scoperta rispetto all'organico di diritto, per quanto riguarda il personale

amministrativo, è di circa il 43%⁸.

Il dato accomuna la situazione della Sezione a quella di tante altre Amministrazioni. La necessità di contenimento della spesa ha determinato negli anni, com'è noto, un progressivo impoverimento delle dotazioni di personale delle Amministrazioni pubbliche. Ma ora il rafforzamento (e ringiovanimento) del personale pubblico, è diventato una priorità di spesa indifferibile.

Non è possibile governare la complessità e l'accelerato cambiamento sociale, economico e tecnologico, se non con un'Amministrazione "forte", nella quale siano presenti nuove professionalità, competenze tecniche significativamente più elevate che nelle tradizionali figure lavorative pubbliche del passato ed un convinto orientamento all'utilizzo generalizzato ed efficiente dell'informatica.

Credo sia intuitivo rilevare - solo per fare un esempio - che un'Amministrazione impoverita nelle sue risorse umane e di conseguenza inadeguata a gestire la complessità del reale, è spesso passiva rispetto alle azioni degli operatori economici privati in rapporto con il settore pubblico e che ciò comporta costi finanziari per la Pubblica Amministrazione che oggi sono verosimilmente divenuti più elevati di quelli richiesti da un suo appropriato rafforzamento professionale⁹.

L'attuato recente riavvio delle assunzioni nel settore pubblico, quanto meno in alcuni comparti (e tra questi quello della giustizia, l'efficienza o inefficienza del quale ha, com'è noto, ricadute importantissime, positive o fortemente negative, nel settore economico), appare consentire aspettative di miglioramento, soprattutto se saranno ridisegnati gli assetti organizzativi e ridefinite in termini qualitativi le professionalità da acquisire.

Per quanto riguarda la Corte dei conti, la legge di bilancio n. 145 del 30 dicembre 2018¹⁰, ha autorizzato la Corte ad assumere complessivamente, già dall'anno 2019, 104 magistrati¹¹, numero che si aggiunge alle nuove immissioni attese dalle tre procedure

⁸ La scopertura, rispetto all'organico teorico di 14 unità lavorative, è pari al 42,86%, senza contare l'incidenza del lavoro solo part time di due dipendenti in servizio presso la Sezione. È pari al 39,29% se si considera l'apporto lavorativo parziale al 50%, per due giorni alla settimana, del dipendente in servizio presso altro ufficio della sede di Trieste

⁹ Basti pensare, per esempio, al settore delle concessioni autostradali, nelle quali l'Amministrazione si confronta con imprenditori privati in grado di reclutare, grazie alle proprie considerevoli risorse economiche, i migliori professionisti sul mercato già in fase di convenzione e poi di indirizzare, in fase gestionale, l'interpretazione della concessione in senso favorevole ai propri interessi.

¹⁰ Legge 30 dicembre 2018 n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021), art. 1, c. 301 e segg. e 322.

¹¹ Assunzione di 77 referendari autorizzata con l'art. 1, c. 301, lett. b, e di 27 con l'art. 1, c. 322, della L. 145/2018.

concorsuali già in atto.

L'organico di magistratura della Corte, che negli ultimi anni era giunto ad un livello di effettive presenze in servizio assolutamente insostenibile rispetto alle molte funzioni alla stessa affidate, con punte di scopertura superiori di oltre un terzo rispetto all'organico teorico, dovrebbe pertanto pervenire, nel corso verosimilmente di un biennio e pur scontando i pensionamenti in previsione, a buoni livelli di copertura.

La legge di bilancio ha anche autorizzato l'assunzione, sin dal 2019, di 6 dirigenti e 372 funzionari¹². Si ha fiducia che tali assunzioni risponderanno soprattutto alle esigenze delle sedi regionali, le quali presentano, come la nostra, le più accentuate necessità di copertura d'organico.

Ribadisco peraltro quanto osservato nella relazione dello scorso anno, che, se non si vuole che delle assegnazioni di personale amministrativo risultino assai poco utili perché precarie, a causa della comprensibile propensione e determinazione dei vincitori di concorso provenienti da regioni lontane a rientrare quanto prima nelle terre d'origine, occorrerebbe ritornare, per le regioni più decentrate come il Friuli Venezia Giulia, a concorsi dedicati, già nelle previsioni del bando concorsuale, esclusivamente alle sedi di servizio di tali regioni, in modo da incentivare la partecipazione di soggetti residenti nelle regioni medesime.

* * * * *

Riferisco quindi sinteticamente su alcuni aspetti dell'attività svolta dalla Sezione giurisdizionale nell'anno trascorso. Rinvio agli allegati alla relazione scritta per i dettagli numerici e per una sommaria esposizione - con sintetiche precisazioni tecnico-giuridiche per chi fosse interessato - di alcune delle più significative vertenze giunte a decisione nell'anno trascorso.

I dati consuntivi attestano che, malgrado la riferita limitata disponibilità di risorse, sono stati comunque raggiunti risultati significativi in termini sia numerici che qualitativi.

Nell'anno 2018 il numero delle vertenze introdotte dalla Procura contabile e conseguentemente il numero delle pronunce della Sezione in materia di responsabilità amministrativa, è numericamente più che raddoppiato rispetto alla media dei tre anni precedenti.

¹² Assunzione autorizzata con l'art. 1, c. 301, lett. a, della L. 145/2018.

Il dato potrebbe essere fuorviante. Non va interpretato come indicatore di un preoccupante accentuarsi, nella regione, di comportamenti causativi di danno erariale. In realtà l'incremento numerico delle vertenze va attribuito in parte ad una fattispecie seriale, ora in via di esaurimento, nella quale è coinvolta la responsabilità di una società anni addietro concessionaria del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta sulla pubblicità di molti comuni della regione e del suo amministratore e sostanzialmente unico proprietario.

La Guardia di Finanza a suo tempo ha portato alla luce la consistente truffa perpetrata ai danni di decine di comuni italiani ed in particolare di 62 enti locali della regione, attuata tramite un sistema fraudolento che portava alla reiterata distrazione, da parte della concessionaria, di somme incassate a titolo di imposta comunale sulla pubblicità. Le somme non riversate agli enti locali non sono rilevanti per i singoli Comuni, ma risultano complessivamente di importo ingente (nel Friuli Venezia Giulia per un importo complessivo di tributi non rendicontati e/o non riversati di euro 332.830,56).

* * * * *

Per il complesso delle vertenze portate a decisione, i dati consuntivi registrano che le sentenze della Sezione sono state tutte di condanna dei soggetti convenuti dalla Procura (salvo un caso nel quale vi è stata declaratoria di cessazione della materia del contendere, perché il Collegio ha preso atto, in corso di causa, dell'intervenuto integrale ristoro del danno da parte del convenuto).

La Sezione ha evidentemente ritenuto, all'esito della trattazione delle vertenze, che le vicende portate al suo esame dalla requirente segnalavano effettivamente comportamenti, dolosi o gravemente colposi, causativi di danno erariale, anche se le domande della Procura hanno talvolta trovato un accoglimento solo parziale, in particolare per quanto riguarda l'importo risarcitorio da porre in addebito, oppure per essere stata dichiarata la carenza di giurisdizione della Corte dei conti in relazione alla posizione di alcuni dei convenuti.

Le sentenze hanno stabilito l'obbligo dei responsabili di risarcire le Amministrazioni danneggiate complessivamente per un importo di euro 7.865.772,72¹³.

* * * * *

¹³ Cui si è aggiunta la condanna al pagamento, in favore dell'erario statale, delle spese processuali relative alle singole vertenze, per un importo complessivo di euro 55.225,04.

Delle vertenze di responsabilità trattate dalla Sezione, voglio in particolare segnalare la vicenda esitata nella sentenza di condanna n. 20 del 15 marzo 2018. L'azione di danno erariale faceva seguito alla segnalazione - da parte del Sindaco del Comune di Dogna - del disavanzo di amministrazione emerso in sede di approvazione del bilancio consuntivo dell'anno 2012. All'accertamento del disavanzo si era congiunta la scoperta di illeciti e/o gravi irregolarità, nella gestione contabile e di bilancio degli anni trascorsi, commessi dal responsabile del servizio finanziario del Comune.

Non è tanto la condanna del funzionario (e del Segretario comunale per omessa sorveglianza sul corretto svolgimento delle funzioni intestate al medesimo) che mi preme qui rammentare, quanto il fatto che a valle di una situazione amministrativa connotata da disordine e da gravi irregolarità contabili ed assai tardivamente scoperta, si è dovuto registrare un disavanzo di amministrazione di importo non irrilevante per un piccolo Comune come Dogna e pertanto l'unico caso, in questa regione, di un ente locale che ha dovuto ricorrere alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale che prevede, sotto la vigilanza della Corte dei conti, l'art. 243 bis del D.Lgs. 267 del 2000, per gli enti locali che registrano squilibri strutturali di bilancio in grado di provocare il dissesto finanziario dell'ente¹⁴.

Tale procedura comporta sacrifici finanziari e sacrifici in termini di livello quantitativo e qualitativo dei servizi, per l'ente e per la comunità amministrata¹⁵.

La vicenda appare riproporre il notorio, annoso e purtroppo non risolto problema della funzionalità dei Comuni di piccole dimensioni¹⁶, con scarsissimo personale e Segretari comunali destinati a prestare servizio in più enti per poche ore settimanali in ciascuno. In tali enti la presenza solo di isolati e spesso poco controllati impiegati factotum,

¹⁴ Il disavanzo di amministrazione al 31.12.2013 del Comune di Dogna era pari ad euro -444.575,05. Da una verifica della situazione economico-finanziaria dell'ente svolta dalla Sezione di controllo della Corte dei conti del Friuli Venezia Giulia, era emerso che, negli esercizi dal 2008 al 2012, vi erano state gravissime irregolarità contabili/gestionali, che avevano portato ad una situazione di allarmante squilibrio finanziario. La Sezione di controllo ha quindi assunto, in ordine all'approvazione ed attuazione del Piano di riequilibrio finanziario pluriennale del Comune di Dogna, le deliberazioni n. 160/2014, n. 16/2015, n. 152/2015, n. 45/2016, n. 16/2018 e n. 46/2018. Attualmente l'ente appare avviato ad un risanamento finanziario attuato in tempi più brevi di quelli decennali dell'originario piano di riequilibrio e con modalità anche indipendenti dal percorso previsto in tale piano.

¹⁵ Il piano di riequilibrio del Comune di Dogna approvato con deliberazione n. 160/2014 della Sezione di controllo del Friuli Venezia Giulia, ha previsto, ad esempio, l'applicazione dell'addizionale comunale Irpef, l'alienazione di beni del patrimonio disponibile comunale, la riduzione della spesa corrente per l'intervento 3 (prestazione di servizi) e per l'intervento 5 (trasferimenti), la riduzione della spesa per il personale dell'ente (personale peraltro già di numero minimo).

¹⁶ Dogna è un Comune montano del Friuli-Venezia Giulia con un'estensione di circa 69 Km² nel quale, nel 2011, risultavano censiti 192 abitanti. Il trend dei residenti è da tempo, come in molti Comuni montani, in costante diminuzione. Nel Friuli Venezia Giulia oltre il 70% degli enti locali ha una popolazione inferiore ai 5.000 abitanti.

inadeguati a sostenere il peso di una gestione amministrativa diventata oggi per tutti gli enti tecnicamente complessa, accentua, come si è visto nel caso giunto all'esame della Sezione, il rischio di gestioni irregolari (quando non illecite), con gravi conseguenze per la comunità amministrata.

E di questo la comunità dovrebbe essere onestamente informata, in particolare quando viene chiamata ad esprimersi, nel previsto referendum consultivo, sui progetti di fusione di enti locali di modeste dimensioni. È infatti una soluzione, quella della fusione, che spesso si presenta doverosa, posto che, pur consentendo vantaggi gestionali ed economie di scala, non sono altrettanto efficaci per una buona amministrazione le alternative scelte dell'accorpamento convenzionale di servizi fra municipalità diverse.

Basti pensare che negli enti che operano in assenza di adeguate risorse professionali, spesso sono vane ed anzi si tramutano di fatto solo in sterili aggiuntive incombenze formalistiche e burocratiche, anche importanti riforme della Pubblica Amministrazione, quali - solo per fare un esempio di immediata evidenza - quella in materia di anticorruzione, che impone a tutte le pubbliche Amministrazioni di adottare Piani triennali di prevenzione della corruzione amministrativa da adeguare annualmente. Trattasi di piani che richiedono mappatura dei rischi e individuazione delle più idonee scelte organizzative di contrasto. Sono pertanto piani che richiedono analisi rigorose e provvedimenti organizzativi adeguati, mentre di regola, negli enti di minori dimensioni, mancano persino professionalità in grado di predisporre un buon piano e la stessa possibilità di misure organizzative che siano fattibili¹⁷. Soprattutto in tali enti si registrano così piani anticorruzione formalistici, superficiali o persino - come talvolta ha rilevato l'Autorità Nazionale Anticorruzione - sostanzialmente copiati da altri enti.

Sono intuitive anche le difficoltà in materia di opere pubbliche e in materia

¹⁷In generale è imposta l'adozione di un meccanismo di alternanza o sostituzione dei responsabili dei processi decisionali o di coloro che gravitano in un determinato ambiente, con lo scopo di ridurre il formarsi di posizioni stabili che possono da una parte condizionare la libera concorrenza, limitando l'ingresso di nuovi operatori economici nel mercato degli appalti, e dall'altra indurre la creazione di consolidate relazioni con soggetti portatori di interessi privati e la possibilità di illegali collusioni. L'Autorità Nazionale Anticorruzione raccomanda inoltre, a titolo esemplificativo, "di promuovere, per le istruttorie più delicate nelle aree a rischio, meccanismi di condivisione delle fasi procedurali, prevedendo di affiancare al funzionario istruttore un altro funzionario, in modo che, ferma restando l'unitarietà della responsabilità del procedimento, più soggetti condividano le valutazioni degli elementi rilevanti per la decisione finale dell'istruttoria; di utilizzare il criterio della c.d. 'segregazione delle funzioni', che consiste nell'affidamento delle varie fasi di procedimento appartenente a un'area a rischio a più persone, avendo cura di assegnare la responsabilità del procedimento ad un soggetto diverso dal Dirigente cui compete l'adozione del provvedimento finale" (ANAC delib. n. 555 del 13.06.2018).

contabile/finanziaria che non possono non incontrare gli enti minimi¹⁸. Sono settori nei quali non si vede come possa corrispondere, al continuo mutare e complicarsi di una normativa complessa e multilivello, una adeguata risposta di competenza negli uffici amministrativi degli enti di minori dimensioni.

Ma ancora potrebbero rammentarsi l'innovazione in tema di trasparenza delle Pubbliche Amministrazioni, riforma per la quale già si registra in generale, tanto più quanto l'ente è una piccola entità amministrativa, solo una parziale e poco convinta attuazione del D.Lgs. n. 33 del 2013¹⁹, nonché molte altre funzioni di servizio alla comunità che solo una struttura di dimensione adeguata può garantire ad un accettabile livello.

* * * * *

Voglio ancora riportare, delle sentenze pronunciate da questa Sezione nell'anno trascorso, la sentenza n. 41 del 13 giugno 2018. La Sezione ha affermato la responsabilità erariale del Presidente e del Revisore unico della Fondazione Villa Russiz di Capriva del Friuli, con condanna per l'importo di danno per il quale il diritto al risarcimento è stato ritenuto non prescritto, in relazione ad un finanziamento di euro 800.000 erogato dalla Regione Friuli Venezia Giulia alla Fondazione, in conseguenza dell'avvenuto sviamento dei fondi pubblici dalla destinazione per la quale erano stati concessi.

Si è accertato l'utilizzo del finanziamento pluriennale per coprire spese ordinarie di gestione e funzionamento, laddove questo era stato richiesto ed ottenuto per realizzare tre diverse tipologie di interventi di recupero, restauro e ammodernamento del compendio immobiliare di proprietà della Fondazione. Nessuna delle opere programmate dall'ente e sovvenzionate dalla Regione è risultata avviata, in un contesto di irregolare ed inadeguata gestione che aveva portato, negli anni, ad un grave deterioramento della situazione finanziaria della Fondazione.

La vicenda offre l'occasione per una considerazione di carattere generale. Il finanziamento era stato concesso alla Fondazione con un provvedimento dell'anno 2007, nel quale si prevedeva che la rendicontazione del contributo, che era previsto complessivamente di un milione di euro in dieci rate annuali di euro 100.000, doveva essere inoltrata alla Regione entro un anno dall'erogazione dell'ultima quota annuale,

¹⁸ Si veda, a conferma, il "Rapporto sul coordinamento della finanza pubblica regionale del Friuli Venezia Giulia per l'esercizio finanziario 2017" presentato dalla Sezione regionale di controllo di Trieste il 2 febbraio 2018, pag. 14.

¹⁹ D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33, "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni".

quindi anche dopo più di dieci anni. Non veniva previsto nessun termine entro il quale iniziare i lavori, nessun controllo regionale intermedio sull'effettiva progressiva esecuzione delle opere finanziate.

Le conseguenze si sono viste: sviamento dei fondi dalla destinazione per la quale erano stati concessi e utilizzo degli stessi per spese correnti, un utilizzo illegittimo che - va sottolineato - ha anche contribuito a non consentire la tempestiva emersione delle criticità che presentava la gestione economica dell'ente beneficiario.

Quella delle negative conseguenze dell'avvenuto depotenziamento del sistema dei controlli sui finanziamenti pubblici, soprattutto (ma non solo) erogati dalla Regione Friuli Venezia Giulia²⁰, spesso cospicui e a valere anche su fondi statali e comunitari, è una problematica che continuamente emerge dalle vertenze in materia di responsabilità amministrativa che sono state in questi ultimi anni trattate dalla Sezione²¹.

Appare indifferibilmente imporsi una preoccupata considerazione del problema dei controlli e l'introduzione di forme di verifica sulle pubbliche erogazioni ben più rigorose e professionalmente più adeguate di quanto non avvenga attualmente. È un problema di efficienza che riguarda le Amministrazioni che, con delicate scelte di priorità di spesa, concedono i finanziamenti, i quali sappiamo essere risorse della comunità assai faticosamente reperite, che assolutamente non possono essere distribuite con leggerezza e poco o nessun rigore nella verifica della effettiva realizzazione dei fini di legge.

* * * * *

Voglio da ultimo rammentare, delle altre vicende esaminate dalla Sezione nell'anno 2018, quella esitata nella sentenza di condanna n. 44 del 14 giugno 2018.

È emersa l'indebita fruizione, da parte di una dipendente in distacco sindacale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e con diritto allo stipendio erogato dal Ministero, del beneficio pensionistico, non calcolato su base contributiva, previsto dal D.Lgs. n. 564/1996 e costituito da una maggiorazione, della pensione

²⁰ Il depotenziamento dei controlli si registra peraltro in vari settori dell'Amministrazione regionale. Il "Rapporto sul coordinamento della finanza pubblica regionale del Friuli Venezia Giulia per l'esercizio finanziario 2017" presentato dalla Sezione regionale di controllo di Trieste il 2 febbraio 2018, rileva (pag. 16): "Con riferimento all'organizzazione degli uffici regionali, i controlli della Sezione svolti nel 2017 non sempre hanno riscontrato adeguati livelli qualitativi in un settore strategico dell'azione regionale, qual è quello dei controlli interni". Viene ivi ribadita anche la critica dell'arretramento del controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile, attuato, in nome di "una poco lungimirante idea del vantaggio derivante da una maggiore snellezza operativa", con la L.R. n. 1 del 2015.

²¹ Nella vertenza esitata nella sentenza di condanna n. 102 del 16 novembre 2018, la Sezione si è occupata, ad esempio, di una fattispecie di danno erariale conseguente all'impiego di un contribuente, da parte del Consorzio di sviluppo economico del Monfalconese, per un'opera avente finalità non conformi a quelle assegnate dall'ente Regione FVG.

liquidata quale dipendente pubblico, collegata alle attività retribuite svolte per il Sindacato.

Nel caso in esame è stato accertato che la dirigente sindacale non aveva svolto un'attività sindacale realmente retribuita nell'anno antecedente il pensionamento, avendo ella stessa fornito al Sindacato la provvista finanziaria per il pagamento a sé stessa degli emolumenti necessari per la fruizione del beneficio in questione.

All'inaugurazione dell'anno giudiziario 2017, avevo riferito dell'interesse mediatico, anche sulla stampa nazionale, che aveva suscitato una sentenza del Giudice monocratico delle pensioni di questa Sezione, confermata in appello²², che aveva offerto un'interpretazione della normativa di cui all'art. 3 del citato decreto legislativo, la quale era coerente con le generali regole di liquidazione delle pensioni ed evitava gli effetti contrari a principi di equità e solidarietà intergenerazionale che derivavano da altre scorrette (e più favorevoli per gli interessati) modalità di applicazione della medesima²³.

La vicenda di fittizia retribuzione che è esitata nella citata sentenza di condanna n. 44/2018, conferma quanto sia necessario che vi sia, nell'applicazione di questa disposizione, massima vigilanza da parte dell'Amministrazione previdenziale e che si valorizzi l'interpretazione della normativa fornita nella decisione di questa Sezione - anche in attesa di un eventuale chiarimento in via legislativa²⁴ - perché, oltre ad evitare anomale singolarità nel sistema pensionistico, è interpretazione che rende molto meno attrattivi comportamenti illeciti come quello qui riferito.

* * * * *

Una significativa parte del lavoro della Sezione è dedicato alla verifica delle contabilità che gli agenti contabili delle Pubbliche Amministrazioni della regione sono tenuti a presentare ai fini del giudizio di conto.

I giudizi di conto sono sostanzialmente dei controlli in forma processuale semplificata, con possibili esiti di sentenza, svolti dalla Sezione sulle contabilità tenute dai soggetti (qualificati "agenti contabili") che nelle Pubbliche Amministrazioni hanno "maneggio",

²² Sentenza Sez. Friuli Venezia Giulia n. 51 del 6 settembre 2013, confermata in appello dalla sentenza n. 491 del 6 ottobre 2016.

²³ Si è ritenuto, nella decisione n. 51 del 6 settembre 2013 del Giudice Unico delle Pensioni di questa Sezione, che la valorizzazione dell'ultima retribuzione percepita presso il sindacato andava effettuata nella quota B e non nella quota A della pensione, sulla quale ultima incidereva particolarmente l'importo della retribuzione percepita nell'ultimo giorno di servizio, non trattandosi, nel caso esaminato, di retribuzione fissa, continuativa e tendenzialmente irrevocabile.

²⁴ Secondo alcune notizie di stampa, era ventilato un possibile intervento normativo di interpretazione autentica nello stesso senso indicato nelle citate decisioni di questa Corte.

ovvero svolgono una attività di riscossione/pagamento/custodia, di pubblico denaro o di beni mobili erariali.

Nell'anno 2018 gli agenti contabili della regione Friuli Venezia Giulia hanno presentato alla Sezione giurisdizionale, tramite le Amministrazioni di appartenenza, n. 2.251 conti giudiziali (133 di Amministrazioni statali, 1871 di Enti locali, 247 di Aziende Sanitarie e Università), che si sono sommati al carico pendente di n. 8.903 conti trasmessi negli anni precedenti e non ancora definiti. Particolarmente in questo settore incide la riferita gravissima carenza di personale amministrativo da destinare ad una prima revisione delle contabilità, preparatoria alla revisione dei magistrati istruttori, e da destinare altresì alla gestione dei flussi informatici e documentali.

Molte Amministrazioni non si sono ancora conformate all'obbligo, previsto dal codice di giustizia contabile, di nominare un "responsabile del procedimento" che, espletata la fase di controllo amministrativo del conto, lo deposita presso la Sezione giurisdizionale²⁵ ed altresì all'obbligo di comunicare con regolarità, anche in occasione dell'avvicendamento dei dipendenti destinati alla gestione contabile, "i dati identificativi relativi ai soggetti nominati agenti contabili e tenuti alla resa di conto giudiziale"²⁶, al fine di consentire alla Sezione giurisdizionale la tenuta di una affidabile anagrafe informatizzata degli agenti contabili della regione. Occorrerà quindi proseguire nell'opera di sensibilizzazione delle Amministrazioni ad una puntuale attuazione anche di tali norme di organizzazione²⁷.

Va rilevato che, per la numerosità delle gestioni contabili, solo un'affidabile evidenza informatica dei conti giudiziali può consentire un'immediata verifica del rispetto del periodico obbligo di loro presentazione. L'immediatezza della verifica è importante, poiché l'omissione della presentazione del conto avverte di una situazione anomala, su cui svolgere urgenti accertamenti. Talvolta a fatti di peculato si è accompagnata, nel periodo interessato dalle indebite appropriazioni, anche l'omissione della redazione e trasmissione del conto giudiziale da parte dell'agente contabile.

Nell'anno 2018 la Sezione ha completato le proprie verifiche su 1.735 conti, pervenendo, previa istruttoria, a 566 discarichi dell'agente contabile ed a 1.169 estinzioni. I dati

²⁵ Art. 139, comma 2, c.g.c.

²⁶ Art. 138 c.g.c.

²⁷ Non è soddisfacente anche la consistenza dei conti giudiziali trasmessi dalle Amministrazioni in via informatica, tramite l'applicativo SIRECO (68,72% del totale dei conti).

consuntivi sono in linea con la media degli anni precedenti.

A seguito di accertate irregolarità, si è pervenuti all'immediato recupero in favore delle Amministrazioni interessate, già in fase istruttoria e senza necessità di una pronuncia con sentenza, di complessivi 68.554,71 euro.

Al 31.12.2018 sono risultati pendenti 9.419 conti giudiziali. Si prevede nell'anno 2019 un significativo incremento delle contabilità da esaminare, poiché - come ho già rammentato - in questa regione è stata avviata lo scorso anno la facoltà, per gli enti locali, di applicare l'imposta di soggiorno²⁸, la cui riscossione da parte delle singole strutture ricettive qualifica automaticamente, i soggetti privati responsabili delle stesse, quali agenti contabili dell'Ente locale interessato²⁹.

* * * * *

Concludo con qualche breve osservazione riguardante i giudizi in materia di pensioni pubbliche trattati e decisi nell'anno 2018 dalla Sezione in composizione monocratica, ovvero dai due Consiglieri alla stessa assegnati.

Sono stati prodotti alla Sezione, da pubblici dipendenti in quiescenza, 89 nuovi ricorsi pensionistici (81 in materia di pensioni civili, 7 in materia di pensioni militari, 2 in materia di pensioni di guerra), con un incremento numerico del 23% rispetto alla media dei tre anni precedenti.

Sono stati definiti con sentenza 69 giudizi, con accoglimento di 26 ricorsi e reiezione di 30; per altri 13 giudizi la pronuncia ha avuto altro contenuto (in particolare di cessazione della materia del contendere in 1 caso e di inammissibilità del ricorso in 7 casi).

Le vertenze sono state definite, salvo casi particolari, entro pochi mesi dall'atto introduttivo del giudizio.

Per una sintetica esposizione, per chi fosse interessato, di alcune delle più rilevanti questioni giuridiche trattate, rinvio come sempre agli allegati a questa relazione.

Osservo soltanto che molte delle questioni sollevate nei ricorsi hanno riguardato la

²⁸ Ai sensi dell'art. 10, c. 3 e c. 4, della L.R. FVG 17 luglio 2015 n. 18, cui è seguito il decreto attuativo D.P.Reg. 23 ottobre 2017 n. 0244/Pres., i Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti, i Comuni turistici e le Unioni territoriali Intercomunali, possono istituire, a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul loro territorio, un'imposta di soggiorno il cui gettito va destinato al finanziamento di investimenti, servizi e interventi di promozione turistica del territorio della regione.

²⁹ Per una ordinata organizzazione e gestione dei conti di che trattasi, è preferibile che i responsabili delle strutture ricettive presenti nel territorio comunale siano inquadrati, ove possibile, come subagenti contabili del funzionario dell'ente comunale incaricato di gestire e parificare le loro rendicontazioni.

disciplina posta dall'articolo 9, c. 21, del decreto legge n. 78 del 2010, nel quale è stabilito che i meccanismi di adeguamento retributivo per il personale pubblico non contrattualizzato, non si applicano per gli anni 2011, 2012 e 2013 e non danno comunque luogo a successivi recuperi. È stabilito altresì che, per le categorie di personale che fruiscono di un meccanismo di progressione automatica degli stipendi, gli anni 2011, 2012 e 2013, non sono utili ai fini della maturazione delle classi e degli scatti di stipendio previsti dai rispettivi ordinamenti e che, anche per il personale contrattualizzato, le progressioni di carriera comunque denominate eventualmente disposte in tali anni hanno effetto a fini esclusivamente giuridici.

La disciplina si inserisce nel contesto della nota c.d. "cristallizzazione" dei trattamenti economici che ha coinvolto in tale periodo tutto il pubblico impiego³⁰.

Molti ricorrenti hanno lamentato, avanzando anche censure d'incostituzionalità, che tale disciplina non ha previsto, nei confronti dei soggetti cessati dal servizio negli anni 2011, 2012 e 2013, la valorizzazione in quiescenza, a decorrere dalla data di cessazione del blocco economico, degli emolumenti pensionabili derivanti da incrementi stipendiali legati a meccanismi di progressione automatica maturati nel periodo di blocco e dalle progressioni di carriera conseguite in tale arco di tempo. Hanno in particolare lamentato la definitività e permanenza di tali effetti penalizzanti per i soggetti posti in quiescenza nel periodo di operatività dell'arresto stipendiale, rispetto alla generalità dei dipendenti collocati in quiescenza successivamente.

Alle discussioni ha di fatto posto termine la sentenza della Consulta n. 200 del 2018, che ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 9, c. 21, terzo periodo, del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78 (con considerazioni estensibili anche a quanto stabilito negli altri periodi della disposizione), osservando peraltro che spetterebbe al legislatore, nell'esercizio discrezionale delle scelte di politica economica e di compatibilità con l'esigenza di equilibrio della finanza pubblica, di eventualmente provvedere in merito alle criticità evidenziate degli interessati.

* * * * *

³⁰ Alla regola qui riportata si sono affiancate altre misure di contenimento della spesa per il pubblico impiego, quale il blocco della contrattazione collettiva, con conseguente congelamento dei livelli retributivi. Lo stesso art. 9, al precedente c. 17, ha previsto infatti che non si dà luogo, senza possibilità di recupero, alle procedure contrattuali e negoziali relative al triennio 2010-2012 per il pubblico impiego contrattualizzato, aggiungendo che, per il successivo triennio (2013-2015), la contrattazione sarebbe stata possibile per la sola parte normativa e senza possibilità di recupero per la parte economica.

Concludo rivolgendo un sentito ringraziamento a tutti coloro che hanno contribuito nell'anno trascorso al buon andamento della giustizia contabile nella regione Friuli Venezia Giulia, in primo luogo ai colleghi magistrati Giancarlo Di Lecce e Giulia De Franciscis, che mi hanno dato conferma della loro eccellente professionalità.

Un elogio va al personale amministrativo della Sezione, per le capacità operative e l'encomiabile impegno che ha dimostrato anche nel dover sopperire alla carenza di presenze in servizio che ho rammentato. Un doveroso riconoscimento va anche al dirigente ed al personale dell'ufficio SAUR di Trieste, per la fattiva collaborazione prestata alla Sezione giurisdizionale.

Ringrazio il Procuratore regionale ed i magistrati della Procura per l'impegno profuso nell'attività requirente.

Uno speciale ringraziamento va al Corpo della Guardia di Finanza, per la continua collaborazione prestata alla Corte e per la eccellente preparazione ed efficienza dimostrate nello svolgimento di quelle indagini e di quei compiti di polizia economico/finanziaria che sono così intimamente connessi e propedeutici alle funzioni istituzionali della giurisdizione contabile.

Rivolgo un sentito ringraziamento all'Arma dei Carabinieri ed alla Polizia di Stato per il loro prezioso contributo all'esercizio della funzione giurisdizionale, anche nello svolgimento di quelle indagini di polizia giudiziaria dalle quali così spesso sono emerse evidenze di responsabilità amministrativa portate all'attenzione della Corte.

Infine, un apprezzamento va agli Avvocati del libero foro e degli enti pubblici per la professionalità e la correttezza dimostrate avanti a questa Sezione nell'esercizio dei loro delicati e così importanti compiti difensivi.

Grazie per l'attenzione.

GIURISPRUDENZA

GIUDIZI DI RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA E DI CONTO

Con **sentenza n. 9 del 13 febbraio 2018** la Sezione, pronunciandosi su una fattispecie di danno erariale concernente un ammanco di somme di denaro presso l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (euro 423.285,09 per mancato riversamento in Tesoreria di somme riscosse, in più anni, da parte del cassiere principale dell'Ufficio delle Dogane di Udine), ha affermato la responsabilità per dolo del cassiere e, in via sussidiaria, quella, per colpa grave, del responsabile del servizio per omessa vigilanza e controllo sull'operato del dipendente. Ai convenuti è stato addebitato, altresì, un importo a titolo di danno da disservizio, quantificato in misura corrispondente ai costi amministrativi sostenuti dall'Agenzia per accertare l'entità delle somme sottratte. Nel disporre la condanna dei convenuti la Sezione ha differenziato la posizione del cassiere, chiamato a rispondere dell'intero ammanco, da quella del responsabile del servizio, la cui condanna, disposta in via sussidiaria, è stata limitata ad una parte del pregiudizio in ragione delle condotte concausali virtualmente riferibili, per inadeguato controllo, anche agli addetti alle periodiche verifiche di cassa ed a carenze nell'organizzazione della cassa principale imputabili alla direzione dell'Ufficio delle Dogane.

Nella **sentenza n. 25 del 19 aprile 2018** la Sezione si è pronunciata su un grave caso di frode nella percezione di finanziamenti pubblici, che ha portato alla condanna, a titolo di dolo, dell'amministratore unico e legale rappresentante di una società a responsabilità limitata (già dichiarata fallita) al pagamento della somma di € 1.711.550,18 a titolo di danno erariale cagionato alla Regione Friuli Venezia Giulia in relazione al fraudolento conseguimento di contributi finanziari a valere sulla legge regionale n. 30/1984, recante "Interventi straordinari finalizzati alla ripresa economica nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia - Interventi per la ricerca applicata e l'innovazione tecnologica". È stato in particolare accertato che la rendicontazione del contributo pubblico concesso alla s.r.l. presentava fatturazioni per forniture o prestazioni inesistenti. Anche nella **sentenza n. 71 del 18 settembre 2018** vi è stata pronuncia su di una fattispecie nella quale il

conseguimento di un contributo regionale a fondo perduto ai sensi della legge regionale n. 47/1978, recante "Incentivi alla realizzazione di progetti di ricerca e innovazione da parte delle imprese industriali della Regione", è risultato conseguito da una società mediante utilizzo, in parte, di fatture per prestazioni di consulenza che sono state ritenute dalla Sezione inesistenti. Il Collegio ha affermato la responsabilità in solido della società beneficiaria e degli amministratori e legali rappresentanti della medesima per un danno erariale alla Regione quantificato in euro 25.319,25 più accessori.

Nella **sentenza n. 41 del 13 giugno 2018** la Sezione ha affermato la responsabilità erariale del Presidente e del Revisore unico della Fondazione Villa Russiz (già IPAB "A. Cerruti Villa Russiz"), con condanna per l'importo di danno per il quale il diritto al risarcimento è stato ritenuto non prescritto, in relazione ad un finanziamento di € 800.000,00 concesso dalla Regione Friuli Venezia Giulia alla Fondazione a valere sulla legge regionale n. 1/2007 (art. 3, commi 78, 79 e 80), in conseguenza dell'avvenuto sviamento dei fondi pubblici dalla destinazione per la quale erano stati concessi. Si è accertato l'utilizzo del finanziamento pluriennale per coprire spese ordinarie di gestione e funzionamento, laddove questo era stato richiesto ed ottenuto per realizzare tre diverse tipologie di interventi di recupero, restauro e ammodernamento del compendio immobiliare di proprietà della Fondazione. Nessuna delle opere programmate dall'ente e sovvenzionate dalla Regione è risultata avviata, in un contesto di irregolare ed inadeguata gestione che aveva portato, negli anni, ad un grave deterioramento della situazione finanziaria della Fondazione.

Con **sentenza n. 44 del 14 giugno 2018**, la Sezione si è pronunciata su una fattispecie di danno erariale riconducibile all'indebita fruizione, da parte di una dipendente in distacco sindacale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, dei benefici pensionistici previsti dal d.lgs. n. 564/1996 (maggiorazioni pensionistiche integrative determinate dalla contribuzione versata dal sindacato di appartenenza a propri dirigenti in relazione ad attività retribuite svolte per il sindacato medesimo). Nel caso in esame, la Procura Regionale contestava alla dirigente sindacale di aver incrementato artificialmente la propria retribuzione nell'anno antecedente il

pensionamento, fornendo essa stessa al sindacato la provvista finanziaria necessaria per il pagamento delle proprie retribuzioni, e ciò al fine di beneficiare dell'integrazione del trattamento di pensione prevista dal d.lgs. n. 564/1996. La Sezione ha preliminarmente confermato la giurisdizione del Giudice contabile in virtù dell'inserimento del dirigente sindacale nell'iter procedimentale esitato nell'autorizzazione, da parte dell'amministrazione previdenziale, al versamento della contribuzione aggiuntiva e con il rilevare la sussistenza, in fattispecie, di un'ipotesi di "occasionalità necessaria di servizio" (nell'ampia definizione di "rapporto di servizio" la giurisprudenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione ricomprende anche la c.d. "occasionalità necessaria", riconoscendo la giurisdizione del Giudice contabile nei casi in cui un soggetto legato all'Amministrazione da un rapporto di pubblico impiego venga chiamato a rispondere del danno causato nell'esercizio di un'attività illecita, quando detta attività rinvenga in tale rapporto l'occasione necessaria del suo manifestarsi.). Nel merito è stata disposta la condanna della convenuta al risarcimento del danno in favore dell'Ente previdenziale - danno quantificato in misura corrispondente all'importo indebitamente percepito del trattamento pensionistico - avendo il Collegio ritenuto, sulla base di plurimi e concordanti elementi indiziari, che il rapporto di aggiuntiva collaborazione retribuita con il Sindacato, proprio nell'anno antecedente il pensionamento, era fittizio.

La Sezione, con la **sentenza n. 47 del 29 giugno 2018** si è pronunciata su una fattispecie di danno erariale afferente alla condotta di un docente universitario che risultava aver svolto negli anni - contestualmente all'attività di insegnamento concordata con l'Università di Udine in regime di "tempo pieno" - continuativa attività professionale privata, in violazione della disciplina del rapporto di lavoro corrente con l'Università. Nell'ambito di tale decisione sono state individuate due distinte voci di danno: la prima consistente nell'indebita percezione dell'indennità aggiuntiva prevista per i docenti in regime di tempo pieno, trattandosi di compenso non compatibile con lo svolgimento di un'attività professionale extra istituzionale; la seconda conseguente al mancato riversamento, in favore dell'Amministrazione di appartenenza, delle somme percepite da terzi nell'ambito delle attività professionali svolte senza richiedere ed eventualmente

ottenere la prescritta autorizzazione datoriale (come espressamente previsto dall'art. 53, c. 7 bis, del d.lgs. n. 165/2001). La Sezione, nel condannare il convenuto al pagamento in favore dell'Università degli Studi di Udine della complessiva somma di euro 1.155.571,77 ha peraltro respinto la sollevata eccezione di prescrizione dell'azione di danno erariale, ravvisando, nell'omessa comunicazione all'Università della titolarità di una partita IVA e nella costante mancata richiesta delle autorizzazioni datoriali previste per l'assunzione di incarichi esterni, comportamenti integranti una fattispecie di doloso occultamento del danno.

La Sezione, con **sentenza n. 59 del 12 luglio 2018**, si è pronunciata su una fattispecie nella quale la contestazione della Procura contabile riguardava gli esborsi sostenuti dall'Amministrazione regionale all'esito di una transazione intervenuta con una persona che aveva subito gravi lesioni imputabili a condotte negligenti ed imprudenti dei dipendenti cui era stata affidata l'esecuzione di lavori di manutenzione dell'alveo di una roggia. La Sezione, ravvisata per entrambi i convenuti (capo cantiere ed escavatorista) la sussistenza della colpa grave (elemento reso evidente dalla mancata delimitazione dell'area di cantiere e dalla prosecuzione dei lavori nonostante la presenza nell'area operativa di una persona non autorizzata in colloquio con il capo cantiere), ha ritenuto tuttavia valutabile, ai fini della imputazione delle responsabilità per il danno erariale emerso in fattispecie, la circostanza che, al momento del sinistro, l'ente Regione che procedeva ai lavori di sistemazione della roggia non risultava aver provveduto alla doverosa copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi eventualmente derivante dai lavori stessi. L'esistenza di una valida copertura assicurativa, imposta dalla normativa in materia di lavori pubblici, avrebbe azzerato o quanto meno ridimensionato il danno sopportato dall'Amministrazione. La Sezione ha stimato nella misura del 50% la responsabilità virtualmente riferibile ai soggetti che, presso l'ente Regione, non avevano provveduto alla cura di tale adempimento, decurtando, in pari misura, la quota di danno posta a carico dei convenuti operatori di cantiere.

Con **sentenza n. 102 del 16 novembre 2018** la Sezione si è occupata di una fattispecie di danno erariale conseguente all'impiego di un contributo regionale, da parte del

Consorzio di sviluppo economico del Monfalconese, per un'opera avente finalità non conformi a quelle assegnate dall'Ente erogatore. Nell'ambito di tale decisione è stata respinta l'eccezione di nullità degli atti istruttori sollevata dai convenuti ex art. 65 del codice di giustizia contabile (d.lgs. 174/2016) con riferimento alla produzione in giudizio, da parte della Procura Regionale, dei verbali di sommarie informazioni testimoniali (SIT) rese alla Guardia di Finanza da soggetti che, a vario titolo, avevano preso parte alla progettazione, all'esecuzione ed all'utilizzo dell'opera assistita dal contributo pubblico. In merito a tale eccezione la Sezione, nel rilevare come l'art. 65 del codice di giustizia contabile sia applicabile ai soli casi di audizioni disposte dal P.M, ha osservato che la produzione in giudizio dei verbali di sommarie informazioni testimoniali deve ritenersi ammessa in virtù dell'art. 94 del codice medesimo. Nel merito, affermata sulla base di plurimi e convergenti dati di prova la responsabilità amministrativa dei convenuti - ivi compreso l'Ente beneficiario dei contributi in virtù del rapporto di immedesimazione organica con i suoi amministratori - il Collegio ha condannato gli stessi al pagamento in solido della complessiva somma di euro 350.000,00 tenendo conto, nel fissare tale importo (inferiore al contributo ricevuto dall'Ente), delle utilità comunque conseguite dalla comunità amministrata a seguito dell'esecuzione di un'opera ancorché non conforme alle finalità contributive, così come previsto dall'art. 1, c. 1 bis della l. 20/1994.

La Sezione, con **sentenza n. 108 del 12 dicembre 2018**, ha condannato due dipendenti comunali per il danno arrecato all'immagine dell'Amministrazione di appartenenza a seguito di reiterate condotte di arbitrario allontanamento dal servizio, accertate con sentenza penale passata in giudicato. Nell'ambito di tale decisione è stato osservato che l'azione risarcitoria per danno all'immagine conseguente ad assenteismo fraudolento, è prevista dall'art. 55 quinquies, c. 2, del d.lgs. n. 165/2001, norma inserita dall'art. 69 del d.lgs n. 150 del 2009 con caratteri di specialità ed autonomia rispetto all'art. 17, c. 30-ter, del d.l. n. 78/2009, convertito in l. n. 102/2009, che disciplina, in via generale, l'azionabilità del danno all'immagine innanzi al Giudice contabile. La Sezione, riconosciuta la lesione dell'immagine dell'Ente sia nell'ambito della comunità territoriale di riferimento che all'interno del luogo di lavoro, ha ritenuto congrua la quantificazione

del danno operata dalla Procura Regionale sulla base del criterio orientativo dettato dall'art. 1, co. 1 sexies, della legge n. 20/1994 (doppio della somma di denaro illecitamente percepita), all'esito di una valutazione complessiva che ha tenuto conto del tipo di funzioni svolte dai convenuti, del numero di ore di assenza dal servizio, della reiterazione delle condotte e del rilievo dato dagli organi di informazione agli episodi di assenteismo.

GIUDIZI IN MATERIA PENSIONISTICA

Con **sentenza n. 37 del 16 maggio 2018**, il Giudice Unico delle Pensioni della Sezione ha respinto un ricorso volto al conseguimento del beneficio pensionistico previsto dall'art. 2, c. 1, della Legge n. 336/1970 in favore dei "profughi per l'applicazione del trattato di pace e categorie equiparate", proposto da una persona costretta, con la propria famiglia, a rimpatriare in Italia a causa degli eventi bellici verificatesi in Egitto nel 1956 (guerra di Suez, occupazione militare straniera e stato di guerra). Nell'ambito di tale decisione, il giudice monocratico, oltre a rilevare che il "trattato di pace" cui fa riferimento l'art. 2, c. 1, della Legge n. 336/1970 è unicamente quello che ha fatto seguito alla seconda guerra mondiale, ha evidenziato come per gli italiani rientrati dall'Egitto in occasione della guerra di Suez del 1956, non sia stato adottato alcun provvedimento normativo di equiparazione ai "profughi per l'applicazione del trattato di pace" di cui all'art. 2, c. 1, della l. n. 336/1970. Sulla base di tali considerazioni è stata esclusa la sussistenza dei presupposti richiesti ai fini dell'accesso al beneficio pensionistico di guerra.

Nelle **sentenze n. 67 del 20 luglio 2018, n. 96 del 14 novembre 2018 e n. 97 del 14 novembre 2018**, è stato affrontato il tema della modalità di applicazione dell'art. 54 del D.P.R. n. 1092/1973, in sede di liquidazione dei trattamenti pensionistici del personale militare calcolati con il sistema c.d. "misto" (vale a dire in relazione ad un primo periodo di lavoro con il sistema retributivo ed in relazione ad un secondo periodo di lavoro con il sistema contributivo). La citata disposizione prevede che: "1. La pensione spettante al militare che abbia maturato almeno quindici anni e non più di venti anni di servizio utile è pari al 44 per cento della base pensionabile. 2. La percentuale di cui sopra è aumentata di 1,80 per cento ogni anno di servizio utile oltre il ventesimo". Nei ricorsi si è censurato

dagli interessati l'operato dell'INPS che, sulla base di una particolare interpretazione della normativa, non aveva ritenuto di dover applicare la percentuale del 44% indicata nella norma citata, bensì quella del 35% prevista per i dipendenti civili, incrementandola di 1,80% per ciascun anno superiore al quindicesimo, fino a raggiungere la più favorevole aliquota in corrispondenza del ventesimo anno. La Sezione ha ritenuto fondate le impugnazioni, confermando un indirizzo ermeneutico che di recente, superando pregressi orientamenti negativi, si è andato consolidando anche presso altre Sezioni contabili. È stato in particolare valorizzato, sulla base del dato testuale, il carattere differenziato che il legislatore ha inteso riconoscere nella determinazione della pensione del personale militare. È stato pertanto riconosciuto il diritto dei ricorrenti alla riliquidazione della quota di pensione determinata secondo il metodo retributivo con applicazione del più favorevole coefficiente di cui all'art. 54, DPR n. 1092/1973.

Con **sentenza n. 79 del 11 ottobre 2018** il Giudice Unico delle Pensioni ha ritenuto sussistente la giurisdizione della Corte dei conti sulla domanda esclusivamente volta all'accertamento della dipendenza di un'infermità da causa di servizio quale presupposto necessario per il futuro riconoscimento di un trattamento pensionistico di privilegio. Sotto tale profilo il giudice monocratico ha posto in evidenza come il personale in attività di servizio abbia un interesse, attuale e concreto, all'accertamento delle condizioni previste per l'accesso alla pensione privilegiata, nell'ottica di cristallizzare una situazione idonea a dare certezza nei rapporti giuridici con la Pubblica Amministrazione. Nell'ambito di tale decisione è stata respinta l'eccezione di giudicato formulata dall'Ente previdenziale con riferimento alla decisione del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dal medesimo ricorrente avverso il parere negativo espresso dal Comitato di Verifica per le Cause di Servizio. A tale conclusione il giudice monocratico è pervenuto ribadendo la piena autonomia che connota la giurisdizione della Corte dei conti in materia pensionistica.

Con **sentenza n. 80 del 11 ottobre 2018**, il Giudice Unico delle Pensioni ha accolto il ricorso proposto da un militare per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di una patologia che asseritamente contratta in occasione dei servizi prestati in

aree caratterizzate dal particolare inquinamento ambientale derivante dall'utilizzo di munizionamenti bellici (Kosovo, Iraq e Afghanistan). La prolungata esposizione del ricorrente a fattori ambientali oncogeni, comprovata dalla presenza, nei reperti istologici sottoposti a biopsia, di micro e nano particelle metalliche, e la ravvisata sussistenza di una condizione di elevato stress psicofisico, conseguente alle prolungate missioni svolte, sono stati ritenuti fattori idonei ad integrare, sotto il profilo della c.d. "preponderanza dell'evidenza", la concausa patogenetica determinante ed efficiente di servizio.

Con **sentenza n. 84 del 17 ottobre 2018**, è stata dichiarato l'irripetibilità di un indebito determinatosi a seguito dell'erronea corresponsione della perequazione automatica su più trattamenti di pensione. In merito a tale domanda è stato osservato come l'art. 9 della legge n. 428/1985, ammetta la ripetizione incondizionata degli indebiti derivanti dalla revisione dei pagamenti disposti mediante procedure automatizzate esclusivamente entro il termine di un anno dalle relative lavorazioni, mentre, per quelle intervenute successivamente, si richiede una valutazione delle concrete circostanze nelle quali si è determinato l'indebito. Nella fattispecie dedotta in causa, concernente un indebito scaturito da un risalente errore della lavorazione meccanografica - intervenuto nel 2007 ed emendato solo nel 2016 - è stata ritenuta determinante, ai fini dell'accoglimento del ricorso, la buona fede del percipiente a fronte di un errore considerato non riconoscibile sia per il particolare tecnicismo della materia pensionistica, che per la modesta rilevanza dei suoi effetti sugli importi dei trattamenti di pensione in pagamento.

Con **sentenza n. 85 del 17 ottobre 2018**, il Giudice Unico delle Pensioni ha respinto la domanda con la quale un ex sottufficiale dell'Arma dei Carabinieri, posto in congedo per invalidità assoluta e permanente a qualsiasi proficuo lavoro, ha chiesto il ricalcolo della pensione con l'incremento figurativo previsto dall'art. 3, c. 7, del d.lgs. n. 165/1997. Il giudice monocratico, nel dare atto dell'attuale contrasto che interessa le Sezioni giurisdizionali contabili di primo grado, ha osservato come l'attribuzione di tale beneficio, previsto per il personale cessato dal servizio per motivi psicofisici, non possa prescindere dal possesso del requisito anagrafico richiesto per accedere alla posizione di ausiliaria (raggiungimento del limite di età previsto per il grado rivestito). Ha osservato

inoltre che una diversa interpretazione della norma darebbe luogo al riconoscimento generalizzato, in favore dei militari cessati anticipatamente dal servizio per infermità psicofisica, di un beneficio pensionistico privo di un'effettiva giustificazione, in quanto correlato ad una generica aspettativa di collocamento in ausiliaria e non in funzione compensativa della forzata rinuncia ai benefici di una posizione - quella dell'ausiliaria - già conseguita ovvero in concreto conseguibile nel concorso di tutti i requisiti prescritti dalla legge.

Nelle **sentenze nn. 92, 93 e 94 del 6 novembre 2018** è stato affrontato una questione di rilievo generale afferente domande di ricorrenti, andati in quiescenza negli anni dal 2011 al 2014, che hanno rivendicato il diritto alla riliquidazione della pensione con riconoscimento, anche a fini economici, dei benefici connessi all'avvenuto conseguimento della qualifica superiore nel giorno antecedente la cessazione dal servizio (c.d. "promozione alla vigilia", successivamente abrogata dell'art. 1, c. 258, della l. 190/2014). I ricorrenti hanno eccepito che l'Amministrazione - e di conseguenza l'ente previdenziale - hanno riconosciuto a tale conseguimento della qualifica superiore esclusivamente effetti giuridici, in asserita non pertinente applicazione dell'art. 9, c. 21, d.l. n. 78/2010, conv. con l. n. 121/2010, secondo cui "... Per il personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni le progressioni di carriera comunque denominate eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici" (norma i cui effetti sono stati prorogati al 31 dicembre 2014 dall'art. 1 del d.p.r. n. 122/2013). Nelle pronunce del Giudice monocratico della Sezione si sono tuttavia ritenute infondate le doglianze dei ricorrenti, attingendo ad un'interpretazione sistematica della previsione, peraltro recentemente declinata anche dal giudice contabile d'appello (Sezione II centrale d'Appello, sentenza n. 409/2018), nella quale si è osservato che la disposizione applicata dall'Amministrazione si presenta chiaramente finalizzata ad impedire, nel periodo indicato, l'operatività economica di tutti i principali strumenti di incremento delle retribuzioni del personale non contrattualizzato ed in particolare che il carattere onnicomprensivo del riferimento testuale alle progressioni di carriera, non lascia spazio ad alcuna diversificazione di interpretazione in ragione della natura delle medesime, nel

sensu che risultano assoggettate al limite di efficacia tutte le forme di progressione, siano esse disposte dalle Amministrazioni secondo le rispettive procedure, ovvero discendano direttamente da previsioni di legge. Tale lettura delle disposizioni si presenta altresì congruente con le affermazioni di principio rese in materia dalla Corte Costituzionale.

Con **sentenza n. 111 del 12 dicembre 2018**, il Giudice Unico delle Pensioni della Sezione ha respinto la domanda proposta da alcuni ex ufficiali superiori delle Forze Armate per la riliquidazione del trattamento pensionistico con effetto dal 1.1.2016, sulla base delle classi stipendiali maturate nel periodo compreso tra il mese di gennaio 2011 ed il mese di dicembre 2015, non fruite a causa del c.d. "blocco stipendiale" introdotto dall'art. 9, c. 21, del d.l. n. 78/2010, convertito in legge n. 122/2010, la cui valenza temporale è stata prorogata fino al 31.12.2014 con il D.P.R. n. 122/2013 (Regolamento in materia di proroga del blocco della contrattazione e degli automatismi stipendiali per i pubblici dipendenti, a norma dell'articolo 16, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111) ed estesa, fino a tutto il 31.12.2015, per effetto della legge n. 190/2014. La questione di legittimità costituzionale sollevata dai ricorrenti è stata dal giudicante ritenuta infondata, avendo la Corte Costituzionale escluso, con sentenza n. 200/2018, che la normativa di blocco delle retribuzioni abbia determinato una discriminazione tra coloro che sono cessati dal servizio negli anni dal 2011 al 2015, e coloro che, collocati in quiescenza dal 2016, hanno beneficiato di un trattamento di quiescenza calcolato su una retribuzione superiore (ha osservato la Consulta che spetterebbe solo al legislatore, nell'esercizio discrezionale delle scelte di politica economica e di compatibilità con l'esigenza di equilibrio della finanza pubblica, di eventualmente provvedere in merito alle criticità evidenziate dagli interessati). Nell'ambito di tale decisione il giudice monocratico ha rilevato, in particolare, che con l'art. 9, c. 21, del d.l. 78/2010, è stata introdotta una "regola legale conformativa della retribuzione dei pubblici dipendenti nel quadriennio in questione", con effetti diretti sulla determinazione dell'importo delle pensioni, rispetto alla quale non assume alcun rilievo la circostanza che il "blocco" abbia riguardato gli "incrementi stipendiali legati a meccanismi di progressione automatica" (2° periodo dell'art. 9, c. 21, cit.), piuttosto che le "progressioni di carriera comunque denominate" (3° periodo dell'art. 9, c. 21, cit.).

PROSPETTI E TABELLE

PROSPETTO CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO CONTABILE

PROSPETTO CONTENZIOSO PENSIONISTICO

TABELLA DI COMPARAZIONE GIUDIZI DI RESPONSABILITÀ

TABELLA DI COMPARAZIONE RICORSI PENSIONISTICI

TABELLA DI COMPARAZIONE CONTI GIUDIZIALI

PROSPETTO CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO-CONTABILE

GIUDIZI								
	pendenti iniziali	introdotti dalla Procura	totale carico	trattati	definiti con		totale definiti	pendenti finali
					sentenza	ordinanza		
responsabilità	32	51	83	58	54	7	61	22

GIUDIZI								
	pendenti iniziali	introdotti	totale carico	trattati	definiti con		totale definiti	pendenti finali
					discarico	estinzione		
conto	8903	2251	11154	1735	566	1169	1735	9419

SENTENZE				ORDINANZE			
sentenze di assoluzione	sentenze di condanna	altra decisione	totale sentenze	ordinanze istruttorie	ordinanze su istanza di proroga	altre ordinanze	totale ordinanze
0	53	1	54	1	2	7	10

Ammontare condanne	
risarcimento danno erariale	spese di giustizia
€ 7.865.772,72	€ 55.225,04

PROSPETTO CONTENZIOSO PENSIONISTICO

GIUDIZI								
	pendenti iniziali	introdotti	totale carico	trattati	definiti con		totale definiti	pendenti finali
					sentenza	altro provvedimento		
civili	19	81	100	60	53	4	57	43
militari	4	7	11	9	9	0	9	2
guerra	2	1	3	3	2	1	3	0
totali	25	89	114	72	64	5	69	45

SENTENZE					ORDINANZE			
	sentenze di accogl.	sentenze di rigetto	altra decisione	totale sentenze	ordinanze cautelari	ordinanze istruttorie	altre ordinanze	totale ordinanze
civili	19	24	8	51	1	5	1	7
militari	4	5	0	9	0	2	0	2
guerra	2	0	0	2	1	0	0	1
totali	25	29	8	62	2	7	1	10

**TABELLA DI COMPARAZIONE
GIUDIZI DI RESPONSABILITA'**

	2015	2016	2017	2018
pendenti iniziali	27	22	21	32
introdotti				
	21	23	32	51
trattati				
	29	29	23	58
definiti				
	26	24	21	61
assoluzioni	1	1	2	0
condanne	24	22	16	53
procedimento monitorio	0	0	0	1
convalida sequestro	0	0	0	6
altro	1	1	3	1
pendenti finali				
	22	21	32	22

**TABELLA DI COMPARAZIONE
RICORSI PENSIONISTICI**

	2015	2016	2017	2018
pendenti iniziali	51	24	37	25
civili	43	18	30	19
militari	7	4	6	4
guerra	1	2	1	2
introdotti				
introdotti	59	78	61	89
civili	33	68	53	81
militari	23	7	5	7
guerra	3	3	3	1
trattati				
trattati	88	79	77	72
civili	58	64	69	60
militari	28	10	7	9
guerra	2	5	1	3
definiti				
definiti	86	65	73	69
accolti	52	23	26	26
civili	39	19	20	19
militari	12	2	5	4
guerra	1	2	1	3
respinti	10	27	39	30
civili	6	26	36	25
militari	3	0	2	5
guerra	1	1	1	0
altra decisione	24	15	8	13
pendenti finali				
pendenti finali	24	37	25	45
civili	18	30	19	43
militari	4	6	4	2
guerra	2	1	2	0

**TABELLA DI COMPARAZIONE
CONTI GIUDIZIALI**

	2015	2016	2017	2018
pendenti iniziali	6866	8163	8294	8903
stato	275	229	183	193
enti locali	6518	7866	7979	8473
altri enti	73	68	132	237
pervenuti				
	2616	2025	2034	2251
stato	128	143	149	133
enti locali	2476	1793	1768	1871
altri enti	12	89	117	247
definiti con decreto o con sentenza				
	1319	1894	1425	1735
approvati	524	530	532	566
stato	154	150	138	111
enti locali	370	377	394	443
altri enti	0	3	0	12
estinti	779	1361	893	1169
stato	20	39	1	0
enti locali	742	1300	880	1160
altri enti	17	22	12	9
altra decisione	16	3	0	0
pendenti finali				
	8163	8294	8903	9419
stato	229	183	193	215
enti locali	7866	7979	8473	8741
altri enti	68	132	237	463

CORTE DEI CONTI - CENTRO UNICO PER LA FOTORIPRODUZIONE E LA STAMPA - ROMA

